

ANALISI

Ispezioni mirate per le collaborazioni

DI MICHELE TIRABOSCHI

Terminata la lunga fase di transizione prevista dal decreto legislativo n. 276/2003 (ottobre 2003 — ottobre 2005) e avviandosi una massiccia campagna ispettiva sulla corretta applicazione del lavoro a progetto, sarebbe stato forse opportuno, con una direttiva, fare il punto della situazione anche per capire le priorità di azione degli ispettori. Tuttavia, è assai difficile sostenere che il nuovo regime delle collaborazioni coordinate e continuative non sia sufficientemente chiaro. È anche vero che, dopo la circolare dell'8 gennaio 2004 e le prime sentenze della magistratura che ne hanno integralmente confermato l'impianto, non esistono margini di incertezza sulla finalità

antifraudolenta della norma e tanto meno sui suoi punti cardine che sono fondamentalmente cinque.

Come ribadito anche dalle prime sentenze di merito, il lavoro a progetto non è una nuova tipologia contrattuale ma una modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative che, dunque, non sono affatto morte. Semplicemente vengono ora introdotte alcune barriere definitorie e sanzionatorie al fine di delimitarne l'utilizzo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente di lavoro autonomo e cioè rese in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento.

La modalità a progetto assume rilevanza ai fini meramente probatori. Nel senso cioè di imporre, a quanti sottoscrivono un contratto di collaborazione, di esplicitare in anticipo — attraverso l'individuazione di un progetto specifico, programma di lavoro o fase di esso — l'oggetto del contratto da realizzarsi secondo mo-

dalità tali da garantire l'effettiva autonomia del collaboratore. Per costante insegnamento della Corte di Cassazione confermato dalle prime sentenze di merito sul lavoro a progetto, ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può infatti essere resa in forma autonoma o subordinata, mentre ai fini della qualificazione del contratto assume rilievo decisivo le modalità concrete di esecuzione e cioè l'elemento della subordinazione ovvero della autonomia.

La forma scritta non è un elemento essenziale del contratto. Anche essa rileva unicamente ai fini della prova dell'esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso. In assenza della forma scritta l'onere di provare la natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa spetterà dunque al committente. È pertanto evidente che, in assenza della forma scritta, non sarà agevole per il committente dimostrare la genuinità della collaborazione.

Resta tuttavia confermato — come subito chiarito dalla circolare n. 1/2004 e ora dalle prime pronunce di merito — che in assenza di forma scritta e di individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato in termini di presunzione semplice mentre elemento decisivo rimane pur sempre la presenza o meno del vincolo della dipendenza.

In presenza del requisito della autonomia nello svolgimento della prestazione di lavoro le parti restano libere di determinare le modalità di scioglimento del contratto vuoi in funzione del conseguimento del risultato finale vuoi anche in ragione del mero preavviso senza necessità cioè di addurre alcuna ragione giustificativa.

Sulla base di questi elementi pare invero agevole individuare le linee di azione dei servizi ispettivi, e le relative priorità, anche nel caso in cui la direttiva del ministero non

venga mai emanata. Pare in primo luogo evidente che i controlli si concentreranno in modo sistematico sui contratti che non siano già stati oggetto di certificazione e, dunque, di preventiva verifica ad opera di una

delle sedi a ciò abilitate dalla stessa legge Biagi. La contestazione di un contratto certificato sarà in ogni caso possibile unicamente ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 276/2003. Resta pertanto esclusa ogni azione immediatamente sanzionatoria, sia riguardo alle eventuali violazioni amministrative sia con riguardo ai recuperi previdenziali, fatti salvi, in quest'ultimo caso, i provvedimenti cautelari. In ragione della necessità di un progetto specifico verranno invece plausibilmente contestati tutti i contratti strutturati genericamente attraverso l'utilizzo di moduli e formulari standardizzati. Particolare attenzione verrà poi prestata a tutte quelle attività elementari, ripetitive o predeterminate che sono difficilmente compatibili con una prestazione autonoma di natura

progettuale. Non a caso si è molto insistito, nelle anticipazioni giornalistiche, sulle attività nei call center, ma anche su talune attività rese nel commercio, nei pubblici esercizi, nelle scuole private e negli studi professionali.

E tuttavia non si devono certo attendere i lumi di una direttiva ministeriale per acquisire consapevolezza che attività in cui il prestatore si limita semplicemente a porre le proprie energie psicofisiche a disposizione di un utilizzatore — come nel caso del telefonista in modalità in bound, del cameriere, del commesso o della segretaria — ben difficilmente possono rispondere ai requisiti di una collaborazione a progetto resa in regime di completa autonomia.

| | |
|----------------|-----------------|
| La «Biagi» | Già possibile |
| offre garanzie | escludere |
| anche senza | il progetto |
| direttive | per prestazioni |
| amministrative | ripetitive |